

Nella Manovra un pacchetto di misure per salvaguardare l'occupazione. I chiarimenti Inps

Imprese in crisi, mix di sostegni

Dalla Cigs in deroga ai contributi ridotti: ecco le soluzioni

Pagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

Pieno di ammortizzatori per aiutare l'economia. La Manovra 2026 (legge n. 199/2025), infatti, contiene un pacchetto di sostegni a favore delle imprese in crisi — tra cui la cassa integrazione in deroga e alcune riduzioni contributive — al fine di salvaguardarne l'occupazione. In primo luogo, c'è la previsione della Cigs in deroga per la cessazione dell'attività, fruibile per massimo 12 mesi nell'arco dell'anno 2026. Poi c'è l'esonero dal versamento del contributo addizionale alle imprese in Cigs operanti nelle aree di crisi industriale complessa e la proroga della Cigs a favore delle aziende in crisi che cessano attività: sei mesi se c'è riassorbimento occupazionale. A spiegarlo è l'Inps nella circolare n. 1/2026.

Cigs per cessazione di attività. La legge di bilancio del 2026 (art. 1, c. 167) interviene sulla disciplina in materia di Cigs in deroga per cessazione attività, prorogandola anche al 2026 per un periodo massimo di 12 mesi nell'arco dell'anno. La misura è finanziata nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e, ai fini del rispetto del limite, l'Inps provvederà alle attività di monitoraggio, nonché dell'erogazione dei trattamenti con la modalità del "pagamento diretto" ai lavoratori. In secondo luogo, la legge di bilancio del 2026 (art. 1, c. 172) proroga, per l'anno 2026, le misure a favore dei datori di lavoro per i quali, all'esito di un programma di cessazione attività produttiva, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessazione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Per effetto di tale proroga, nel corso di quest'anno sarà possibile aver l'autorizzazione a un ulteriore intervento di Cigs, previo accordo stipulato in sede governativa presso il ministero del lavoro, per una durata massima di sei mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora il datore

di lavoro abbia cessato o cessi l'attività produttiva e siano presenti concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori. Il limite di spesa è pari a 20 milioni di euro per il 2026.

Call center. La legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 170) finanzia, anche per il 2026, le misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, già operative da alcuni anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro. Tale trattamento in deroga si rivolge alle imprese (settore call center) non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, con organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente. Come previsto dal decreto n. 45/2025, l'indennità può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del fondo di solidarietà bilaterale per le telecomunicazioni. L'indennità, in deroga alla normativa relativa alla cassa integrazione, è pari all'importo di Cigs per un massimo di 12 mesi, la cui erogazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del ministero del lavoro contenenti, tra l'altro, le indicazioni sull'impresa beneficiaria, sul periodo di concessione e sulla modalità di pagamento. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per i quali è ammessa l'indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione, sia anticipata sia di vecchiaia.

Imprese di interesse strategico. La legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 171) proroga, fino al 31 dicembre 2026, un ulteriore periodo di Cigs a favore delle imprese d'interesse strategico nazionale aventi almeno 1.000 dipendenti e che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non completati. Questo ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, quindi anche con effetto retroattivo. La concessione avviene subordinatamente alla presentazione di specifica domanda da parte del datore

di lavoro ed è autorizzata con decreto del ministero del lavoro, in deroga alla normativa sulla cassa integrazione. Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l'obiettivo di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. Le risorse disponibili ammontano a 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, che rappresentano un limite di spesa. L'Inps provvede al monitoraggio per la verifica del rispetto del limite. L'ulteriore periodo di Cigs può avere durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Niente addizionale sulla Cigs. La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 166) proroga, fino al 31 dicembre 2026, l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale nelle unità produttive autorizzate all'utilizzo della Cigs e appartenenti a imprese site in aree di crisi industriale complessa. L'esonero, già previsto lo scorso anno, è previsto a favore dei datori di lavoro per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi complessivi. Le risorse disponibili ammontano a 65 milioni di euro per l'anno 2026 (ma la copertura è garantita fino a 9,3 milioni, per assicurare la compensazione anche alle p.a.). La misura del contributo addizionale è 9% della retribuzione del lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per periodi di Cig e Cigs fino a 52 settimane nel quinquennio mobile; 12% per periodi oltre 52 e fino a 104 ore settimanali; 15% oltre 104 settimane.

Aree di crisi industriale complessa. La legge bilancio 2026 (art. 1, c. 165) destina ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigs e mobilità in deroga) a favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Le risorse verranno ripartite tra le regioni interessate con decreto del ministro del lavoro. Ai fini del rispetto delle disponibili-



lità finanziarie stanziare, la norma affida il controllo e il monitoraggio all'Inps, chiamato anche a informare il ministero del lavoro a cadenza almeno semestrale.

La doppia comunicazione. L'Inps evidenzia una novità che interessa i lavoratori beneficiari d'integrazione salariale: qualora, durante il periodo di fruizione del trattamento, dovessero svolgere attività lavorativa, devono darne immediata comunicazione, non solo all'Inps, ma anche al datore di lavoro. Tale obbligo era già previsto solo nei confronti dell'Inps (preventiva comunicazione da inviare alla sede competente per territorio), pena la decadenza dal diritto alla cassa integrazione. Dal 18/12/25 (entrata in vigore della legge n. 182/25 che ha introdotto il nuovo adempimento), tale comunicazione deve essere resa sia all'Inps e sia al datore di lavoro.

— © Riproduzione riservata — ■

Altri trattamenti di sostegno al reddito

Aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria	Nel corso del 2026 continua a essere riconosciuto il trattamento - pari alla cassa integrazione salariale - di sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L'intervento, infatti, è stato prorogato nel triennio 2024/2026 della legge di Bilancio 2024. La misura viene concessa dal ministero del lavoro ed erogata dall'Inps che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto
Transizione occupazionale	Continua a trovare applicazione, perché misura a carattere strutturale, anche la Cigs per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, al fine di sostenere le transizioni occupazionali. La misura, finalizzata al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concessa, in deroga alla normativa (e, in particolare, ai limiti massimi di durata), per un periodo di 12 mesi in totale non prorogabili ulteriormente. La misura si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cigs che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti
Gruppi di imprese	Continua a trovare applicazione, anche nell'anno 2026, la misura a favore delle imprese facenti parte di gruppi di imprese che complessivamente sul territorio italiano impiegano almeno 1.000 lavoratori dipendenti che, al 27 giugno 2025, abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il ministero delle imprese e con il ministero del lavoro, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberanti e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. Spetta al ministero del lavoro, su richiesta delle imprese interessate, autorizzare, tramite apposito decreto, un ulteriore periodo di Cigs in via eccezionale e in deroga alla normativa relativa alla cassa integrazione in continuità con gli ammortizzatori già concessi e autorizzati in precedenza. L'ulteriore Cigs può essere riconosciuta fino al 31 dicembre 2027